

**SCHEMA TECNICA
LEGGE REGIONALE 2008, N. 7**

**Norme per la disciplina delle attività di animazione e di
accompagnamento turistico**

La legge in oggetto novella, riscrivendoli, alcuni articoli della legge regionale n. 4 del 2000 recante “Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento”, al fine di definire e disciplinare le attività professionali turistiche di animazione e di accompagnamento. In particolare, l’articolo 3 della legge (che integra l’articolo 2 della legge 4 del 2000), prevede che chi abbia ottenuto l’idoneità alla professione di guida ambientale-escursionistica possa successivamente specializzarsi in cicloturismo, mountain bike, cicloturismo fuori strada, equiturismo, turismo acquatico nonché turismo subacqueo, lasciando comunque l’individuazione di ulteriori specializzazioni alla Provincia con successiva valutazione tecnica e approvazione da parte della regione. L’articolo prosegue poi nel suo ultimo comma, con la definizione di animatore turistico.

Per tutte le attività professionali precedentemente elencate, l’articolo 4 prescrive le condizioni e i requisiti necessari al loro esercizio.

L’articolo 5, disciplina la formazione professionale, disponendo che le attività formative relative alle professioni turistiche di animazione e accompagnamento, siano programmate e autorizzate dalle Province.

L’articolo 7, che sostituisce l’articolo 6 della legge regionale 4 del 2000, dispone sull’istituzione di appositi elenchi concernenti le diverse professioni turistiche ad opera della Provincia. È poi previsto che sempre la Provincia rilasci agli idonei, un attestato di idoneità ed un tesserino personale di riconoscimento.

L’articolo 8, dispone in capo ai comuni il compito di esercitare le funzioni amministrative e di controllo sulle attività professionali previste dalla legge.

Spetta invece alla Provincia, in ossequio a quanto stabilito dal successivo articolo 9, disporre sulla sospensione e revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle professioni elencate.

Infine, è prevista una disposizione transitoria che permette alle Province di riconoscere a coloro che entro centottanta giorni ne facciano richiesta,

l'idoneità a svolgere la professione di animatore turistico se in possesso di un titolo di idoneità professionale rilasciato dai sistemi di formazione professionale di Regioni e Province autonome, ovvero, se abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di animazione assimilabile a quelle contenute nella legge e lo dimostrino fiscalmente. Per quanto invece riguarda la specializzazione in turismo subacqueo, può essere concessa a coloro che, pur in mancanza dell'idoneità all'esercizio di guida ambientale-escursionistica, possano comunque dimostrare di avere effettuato, nei due anni precedenti al 31 dicembre 2007, più di trenta immersioni accompagnando altri sub, nonché di avere frequentato con profitto un corso per primo intervento o equipollente.